



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE autonomie LOCALI,
FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA e POLITICHE
DELL'immigrazione

Servizio elettorale, Consiglio delle
autonomie locali e supporto giuridico
agli enti locali

elettorale@regione.fvg.it
consiglioautonomie@regione.fvg.it
istituzionalilocali@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555 541
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 1/EL

A lista d'inoltro

Udine, 21 luglio 2020

TRASMESSA VIA PEC E MAIL

oggetto: Elezioni comunali 2020. Principali norme applicabili.

La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della propria competenza legislativa di tipo esclusivo in materia di ordinamento degli enti locali, con la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 ha disciplinato il sistema elettorale per la elezione degli organi dei comuni e il relativo procedimento.

In vista delle **prossime elezioni comunali, per le quali la Giunta regionale ha indicato quale data di svolgimento domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020**, in contemporaneo svolgimento con il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, con la presente comunicazione si ritiene opportuno richiamare gli aspetti salienti della disciplina regionale, dando evidenza alle **novità introdotte dalla legge regionale 8 marzo 2019, n. 4¹ e dalla legge regionale 8 luglio 2019, n. 9²**.

Si precisa che, vista la contemporaneità con il referendum confermativo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 bis, della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), **per alcuni istituti** (ad esempio, la composizione dell'Ufficio elettorale di sezione e gli orari della votazione e dello scrutinio) **troverà applicazione la normativa statale**.

Per comodità di lettura, gli argomenti sono così suddivisi:

Composizione dei consigli e delle giunte comunali

Elettorato passivo e numero massimo di mandati per i Sindaci

Pari opportunità

¹ La rubrica della legge è la seguente: "Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali".

² La rubrica della legge è la seguente: "Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale".

*Presentazione e ammissione delle candidature: sottoscrizioni e termini di presentazione
Uffici competenti all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti
Operazioni degli uffici elettorali di sezione e protocolli sanitari e di sicurezza per
prevenire il rischio di contagio da COVID-19*

Composizione dei consigli e delle giunte comunali

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19/2013 (come modificato dall'art. 1 della legge regionale 4/2019), i consigli comunali sono composti dal sindaco e dal numero di consiglieri indicato nel seguente prospetto:

POPOLAZIONE DEL COMUNE ³	NUMERO CONSIGLIERI
sino a 1.000 abitanti	10
da 1.001 a 3.000 abitanti	12
da 3.001 a 10.000 abitanti	16
da 10.001 a 15.000 abitanti	20
superiore a 15.000 abitanti (comuni NON capoluogo di provincia)	24
comuni capoluogo di provincia	40

La ripartizione dei seggi fra maggioranza e minoranza, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge regionale 19/2013, così come integrato dalla l. r. 4/2019, è quella indicata nel seguente prospetto:

POPOLAZIONE DEL COMUNE	NUMERO CONSIGLIERI	CONSIGLIERI maggioranza	CONSIGLIERI minoranza
sino a 1.000 abitanti	10	7	3
da 1.001 a 3.000 abitanti	12	8	4
da 3.001 a 10.000 abitanti	16	10	6
da 10.001 a 15.000 abitanti	20	12	8
superiore a 15.000 abitanti NON capoluogo di provincia	24	14	10
comuni capoluogo di provincia	40	24	16

Venendo alla **composizione delle Giunte comunali**, la stessa è disciplinata dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), come modificata dalla legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 e dalla legge regionale 8 luglio 2019, n. 9.

³ Come previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19/2013, la popolazione dei comuni è quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

In particolare, l'articolo 12, comma 39, della citata legge regionale, dispone che **il numero massimo degli assessori comunali non possa essere superiore ad un quarto del numero dei consiglieri comunali, con arrotondamento all'unità superiore e computando nel calcolo anche il Sindaco.**

Lo statuto comunale, nel rispetto della soglia massima stabilita dalla legge, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

Peraltro, a prescindere dall'effettivo adeguamento statutario, nell'ipotesi in cui lo statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori superiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dalla legge regionale stessa. Nel diverso caso in cui lo statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori inferiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dallo statuto in vigore.

Si ricorda inoltre che, con legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (articolo 10, comma 46, che ha introdotto il comma 39 bis all'articolo 12 della legge regionale 22/2010, successivamente modificato dall'articolo 31, comma 1, lett. a), della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9), è stata introdotta la possibilità per il Sindaco di nominare, qualora sussistano particolari esigenze di governo locale anche di natura transitoria, un ulteriore assessore, oltre il numero massimo previsto.⁴

In materia di **quote di genere**, si ricorda che l'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 267/2000⁵ stabilisce che: *“Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”*.

Inoltre, la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, all'articolo 1, comma 137, ha previsto che *“Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”*.

Pertanto, avuto riguardo alla norma regionale in materia di composizione delle Giunte comunali nella Regione Friuli Venezia Giulia e per effetto delle disposizioni statali sopracitate in materia di pari opportunità, le Giunte comunali dovranno essere così composte:

⁴ La nomina è condizionata alla contestuale adozione, da parte della Giunta comunale, di una deliberazione che assicuri l'invarianza della spesa complessiva per le indennità di funzione degli assessori comunali, rispetto alla spesa sostenibile per l'indennità base di funzione spettante al numero massimo di assessori previsto dal comma 39 o dallo statuto comunale. Le indennità degli assessori sono rideterminate in misura proporzionale rispetto ai valori spettanti, anche in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193 del 24 giugno 2011.

⁵ Come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 23 novembre 2012, n. 215.

Classi di Comuni nel FVG per abitanti	Composizione Giunta (n. max Assessori + Sindaco)	Numero massimo componenti Giunta stesso genere	Componenti Giunta altro genere
fino a 1.000 abitanti	3 +1=4	Non sono previste quote specifiche ma deve essere garantita la presenza di entrambi i generi	
da 1001 a 3.000 abitanti	4+1=5	Non sono previste quote specifiche ma deve essere garantita la presenza di entrambi i generi	
da 3.001 a 10.000 abitanti	5+1=6	4	2
da 10.001 a 15.000 abitanti	6+1=7	4	3
superiore a 15.000 abitanti (comuni NON capoluogo di provincia)	7+1=8	5	3
capoluoghi di provincia	11+1=12	7	5

Si ricorda, infine, che ai sensi del comma 39 ter dell'articolo della legge regionale 22/2010 (introdotto dall'articolo 31, comma 1, lett. b), della legge regionale 9/2019) è consentito derogare alle quote di rappresentanza di genere nella Giunta comunale in assenza di un numero sufficiente di Consiglieri del genere meno rappresentato nel Consiglio, qualora lo statuto non preveda la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio comunale.

Elettorato passivo e numero massimo di mandati per i Sindaci

Gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 19/2013 disciplinano i diversi aspetti dell'elettorato passivo (requisiti della candidatura, cause di ineleggibilità e incompatibilità), sia nel medesimo che in altri enti locali. In particolare:

- nessuno può candidarsi contemporaneamente alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso o in altri comuni (art. 9, comma 1, lettera c);
- i sindaci, gli assessori esterni, i consiglieri comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica in un comune non interessato alle elezioni sono ineleggibili alla carica di sindaco, consigliere comunale e consigliere circoscrizionale in un altro comune della Regione. La causa di ineleggibilità non si applica se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci ed irrevocabili non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (art. 10, commi 1 e 2). In proposito si deve tener conto che, ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ⁶, le dimissioni presentate dal

⁶ Gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 142/1990 continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia per effetto del rinvio contenuto nell'art. 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

sindaco diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorsi venti giorni dalla presentazione al consiglio;

- la carica di consigliere comunale è incompatibile con la carica di consigliere comunale di altro comune e con quella di consigliere circoscrizionale, nonché con la carica di assessore esterno di altro comune (art. 10, comma 3).

Infine, l'articolo 10, comma 6, fa salve le altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti norme statali e regionali. In particolare, quindi, continuano a trovare applicazione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 60, 61, 62, 63 e 66 del D. Lgs. 267/2000 e dal Capo VI del D. Lgs. 39/2013.

Una causa tipizzata d'ineleggibilità originaria (Corte di Cassazione - Sezioni civili- I Sezione, 20 maggio 2006, n. 11895) è quella relativa al numero massimo di mandati consecutivi alla carica di sindaco. Al riguardo, la legge regionale 4/2019, con l'articolo 2, ha introdotto il comma 3 bis all'articolo 4 della legge regionale 19/2013, prevedendo che **nei Comuni con popolazione sino a 2.000 abitanti sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi**, nonché un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore ai due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Nei comuni con popolazione superiore a 2.000, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19/2013 permane il divieto di terzo mandato, per cui chi ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati consecutivi, alla scadenza del secondo mandato, non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica nello stesso comune, salva la possibilità del terzo mandato solo nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Per il computo dei mandati dei sindaci si tiene conto dei mandati amministrativi precedenti ed in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 19/2013, ovvero il 12 dicembre 2013 (articolo 4, comma 4).

Pari opportunità

La legge regionale 19/2013 disciplina le **quote di genere** nella formazione delle liste e la **doppia preferenza di genere**:

- **le liste devono comprendere candidati di entrambi i generi**; nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati (con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi), mentre in quelli con più di 5.000 abitanti, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi (art. 27, commi 4 e 5);

- in tutti i comuni, **ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza**. Nel caso di espressione di due preferenze, le stesse devono riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 12, comma 2, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, art. 14, comma 2, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; art. 64, comma 4, lettera b).

Presentazione e ammissione delle candidature: sottoscrizioni e termini di presentazione

Ai sensi dell'art. 4-ter della legge regionale 5/2020, introdotto dall'art. 20, comma 1, lett. c), della legge regionale 13/2020, solo per l'anno 2020, **non è previsto l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni** nei comuni fino a 3.000 abitanti; la norma, dunque, trova applicazione nei Comuni di **Andreis, Barcis, Claut, Ovaro, Travesio, Varmo e Villesse**.

Negli altri Comuni il numero minimo e massimo di sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle candidature è stato ridotto, in modo da facilitare gli adempimenti preparatori. Nel dettaglio:

Fascia demografica	N. minimo sottoscrizioni	N. massimo sottoscrizioni	Comuni interessati
da 3.001 a 5.000	10	30	Montereale Valcellina, Premariacco e Valvasone Arzene
da 5.001 a 10.000	20	60	Caneva
da 10.001 a 20.000	33	100	Cividale del Friuli

Le candidature relative alle elezioni comunali 2020 sono presentate dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di lunedì 17 agosto 2020 e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di martedì 18 agosto 2020.

Conseguentemente:

- il termine eventualmente assegnato dalle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali ai delegati delle liste per la presentazione di un **nuovo contrassegno** in sostituzione di quello ricusato, scade **venerdì 21 agosto**;
- il termine ultimo entro il quale le Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali devono effettuare il **sorteggio** per l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di sindaco ed alle liste collegate, scade **sabato 22 agosto 2020**.

Uffici competenti all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti

Per quanto riguarda l'ufficio competente all'attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti, l'articolo 24 della legge regionale 19/2013 prevede che, **ad eccezione dei comuni con una sola sezione elettorale, nei quali dette operazioni sono svolte dall'Ufficio elettorale di sezione, in tutti gli altri comuni l'ufficio competente è l'adunanza dei presidenti di sezione**, così composta:

- nei comuni con un numero di sezioni elettorali da 2 a 5, da tutti i presidenti delle sezioni;
- nei comuni con più di 5 sezioni elettorali, dai presidenti degli uffici delle prime 5 sezioni.

In caso di impedimento di un presidente, lo stesso è sostituito dal rispettivo vicepresidente. La presidenza dell'adunanza è attribuita al presidente della prima sezione

e le operazioni si svolgono con l'intervento della metà più uno dei componenti, compreso il presidente.

L'adunanza si riunisce nella sede del comune e, per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di competenza, si avvale dell'ufficio elettorale del comune.

Operazioni degli uffici elettorali di sezione e protocolli sanitari e di sicurezza per prevenire il rischio di contagio da COVID-19

Per questa tornata elettorale, non tutte le norme della legge regionale 19/2013 riguardanti le operazioni degli uffici di sezione troveranno applicazione, in quanto, come ricordato in premessa, stante la contemporaneità con in referendum costituzionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 bis, della l. r. 5/2020, per alcuni istituti troverà applicazione la normativa statale di cui al decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 2, del decreto-legge 26/2020, si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. L'Ufficio elettorale di sezione sarà quindi composto dal presidente, quattro scrutatori, e un segretario. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 3, del decreto-legge 26/2020, le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni saranno proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

La votazione si svolge nelle giornate di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e lunedì dalle 7.00 alle 15.00. L'ufficio elettorale di sezione effettua le **operazioni di scrutinio** delle elezioni comunali **il martedì successivo** alla votazione, a partire dalle **ore 9.00** (art. 1 bis, comma 3, del d. l. 26/2020).

Si precisa che le operazioni di riscontro dei votanti saranno effettuate a conclusione delle operazioni di votazione, e pertanto il lunedì pomeriggio, sia per il referendum che per le elezioni comunali.

Si richiamano fin da ora alcune disposizioni della disciplina regionale che mirano a semplificare le operazioni dell'ufficio di sezione:

- **l'autenticazione delle schede** delle elezioni comunali, **consiste nella sola timbratura** delle stesse con il bollo della sezione;

- per le elezioni comunali è prevista **una sola copia delle tabelle di scrutinio**, in modo da eliminare la doppia registrazione dei voti validi, nulli, contestati non attribuiti e delle schede bianche nelle due copie di tabelle in precedenza previste.

Infine, si richiama l'attenzione sull'art. 1 ter del decreto-legge 26/2020 in base al quale, al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, **le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgeranno nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.**

Il Servizio elettorale, Consiglio autonomie locali e supporto giuridico agli enti locali rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ai contatti telefonici e di posta elettronica; seguiranno le consuete circolari nelle quali saranno illustrati nel dettaglio gli specifici aspetti del procedimento elettorale.

Con l'occasione si informa che sul Portale delle autonomie locali, Sezione Elezioni, Elezioni comunali 2020, sono pubblicate le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature e la relativa modulistica.

Distinti saluti.

La Direttrice del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

A:

Sindaci e Commissari
dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Segretari comunali dei Comuni interessati alle elezioni
comunali

Responsabili degli Uffici elettorali
dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Presidenti e Segretari delle Commissioni
e Sottocommissioni elettorali circondariali interessate

e, p.c.:

Prefetture – U.T.G. di:
Gorizia - Pordenone
Udine

Segreteria del Tribunale Amministrativo Regione – Trieste

Partiti della Regione

Gruppi consiliari del Consiglio regionale